



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata “lettera d'intento” – avviene attraverso apposita domanda da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.

In relazione a tale ultimo punto si ricorda, infatti, che per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n.16/12 - **in vigore dal 2 marzo 2012** - l'assolvimento dell'adempimento telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento ma entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c), del DPR n.633/72. Si riepilogano sul punto i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la R.M. n.82/E del 1/8/12:

- ➔ il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata;
- ➔ nelle more dell'approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l'adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005;
- ➔ il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni.

Attenzione al nuovo termine di scadenza

In virtù delle novità introdotte dal D.L. n.16/12 – che assegnano rilevanza alla concreta effettuazione della prima operazione senza applicazione dell'Iva in virtù della lettera di intento ricevuta – e delle pesanti sanzioni previste, si invita la gentile clientela a comunicare con tempestività l'avvenuta effettuazione di tali operazioni.

Ad ogni modo, per evitare possibili disagi (stante il non sempre facile monitoraggio nonché variabilità del momento di effettuazione di tali operazioni) si consiglia di **trasmettere con la**

massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le <i>c.d. lettere di intento</i> con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
Termine	<p>I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute, <u>entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta.</u></p> <p>Non essendo più il termine di trasmissione ancorato al mese di ricevimento della dichiarazione non pare più necessario a tale fine conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.</p>
Numerazione	<p>I nuovi termini di invio delle lettere di intento fissati dal D.L. n.16/12, legati alla concreta applicazione della fatturazione in esenzione, risolvono anche le problematiche relative alla loro numerazione progressiva (elemento da indicare nella dichiarazione telematica).</p> <p>Posto che comunque la R.M. n.82/E/12 ammette l'invio delle lettere d'intento seguendo il criterio del mese di ricevimento delle stesse si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle lettere ricevute in prossimità del cambio d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• lettera di intento emessa nel dicembre 2012 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2013;• lettera di intento emessa nel dicembre 2012 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2013: anche in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2013.
Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
Revoca	<p>Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>► In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.</p>
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i>

maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.

- In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta, in caso di esecuzione della fornitura, l'applicazione di sanzioni. In tale caso, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Per effetto delle nuove previsioni introdotte dal D.L. n.16/12, inoltre, la mancata esecuzione della fornitura non è più fatto generatore di sanzioni, posto che la mancata effettuazione di operazioni non fa scattare il presupposto per l'invio telematico della lettera d'intento.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture
in sospensione



Nessuna sanzione in quanto non sorge mai il presupposto
per l'invio

Con effettuazione di forniture in
sospensione "regolari"



Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata

Con effettuazione di forniture in
sospensione "irregolari"



Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata +
responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da
parte dell'esportatore abituale

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.